

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
	12 novembre 2014	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2012 presentata nella forma
generica da Giancarlo Seitz per la modifica della Legge sulla procedura
amministrativa LPAm (tasse di giustizia) - Facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato da parte del cittadino**

I. PREMESSA

Il 24 settembre 2013 questo Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAm). L'atto parlamentare in oggetto è precedente e di conseguenza gli articoli menzionati con corrispondono alla nuova numerazione.

II. L'INIZIATIVA

Il collega Giancarlo Seitz propone di modificare l'art 28 cpv. 1 (art 47 cpv. 1 della nuova legge - spese processuali) con la seguente nuova formulazione:

¹L'Autorità amministrativa non applica alle proprie decisioni una tassa di giustizia, limitatamente al primo ricorso. La non accettazione della decisione che potrebbe portare ad altri ricorsi, sarà soggetta a tassa in base ad una tabella.

Inoltre chiede che in base ai principi sanciti dalla Legge sulla trasparenza si indichino con precisione i costi che i cittadini sono o sarebbero chiamati a pagare.

III. IL QUADRO GIURIDICO

La nuova Legge sulla procedura amministrativa, all'art 47 cpv. 1, prevede che:

¹L'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e delle difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

- a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;*
- b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.*

IV. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La maggioranza della commissione ritiene:

- che le spese processuali, così come previste nel nuovo testo legislativo, tengono già in giusta considerazione le diversità sociali delle parti: infatti il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, in presenza di casi particolari (fra i quali l'indigenza del ricorrente, condizioni personali particolari, casi di rigore ecc.), prescinde dal prelievo della tassa.

Inoltre il legislatore ha stabilito un larga forchetta per gli importi della tassa di giustizia, che vanno da 100 a 30'000 franchi. Esiste quindi un'ampia possibilità di ponderazione.

- che il principio di incassare almeno parte delle spese amministrative deve essere assolutamente mantenuto.

Negli ultimi cinque anni il Servizio ricorsi ha emanato mediamente circa 1550 decisioni e ha emesso tasse di giustizia per circa 400'000 franchi ogni anno. La tassa media è stata dell'ordine dei 250 franchi.

- che non applicando più la tassa di giustizia non si farebbe altro che incentivare un aumento dei ricorsi, soprattutto di quelli pretestuosi. Questo determinerebbe un notevole incremento del lavoro amministrativo e quindi la necessità di assumere nuovo personale.

Deve essere altresì evidenziato che quando un ricorso è accolto non si emette alcuna tassa di giustizia.

- che l'art 47 fornisce già al cittadino le indicazioni sull'entità dell'eventuale tassa di giustizia, che evidentemente può essere quantificata solamente al termine della causa.

V. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, la maggioranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz il 23 gennaio 2012 per la modifica della Legge sulla procedura amministrativa (tasse di giustizia).

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Celio - Franscella - Ghisolfi -

Giudici - Mellini - Minotti - Paparelli -

Ponzio-Corneo - Viscardi